



CU E 770 2023

a cura di Chiara Zenari

I soggetti che agiscono in veste di "sostituti di imposta" devono attestare tramite la Certificazione Unica (CU) le ritenute operate sui redditi di varia natura erogati ai propri percipienti. Si tratta, ad esempio, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo e delle provvigioni di agenti e lavori occasionali. Raccolti questi dati, entro il 16 marzo prossimo il sostituto d'imposta (ad es. datore di lavoro, ente pensionistico o altro) è tenuto a inviare telematicamente la CU e rilasciarne una copia al percipiente.

Servirà invece un modello ad hoc (CUPE) per la Certificazione delle ritenute sugli utili (dividendi) corrisposti a soci di S.r.l. e azionisti di S.p.a.

Tutti i dati certificati (redditi, utili ecc.) dovranno essere eccessivamente riepilogati, assieme ai relativi versamenti effettuati dai sostituti di imposta, con il modello 770 2023.

IN SINTESI

Il "sostituto di imposta" trattiene ritenute sui redditi

Con la CU vengono certificate al percipiente le ritenute

Con il 770 vengono dichiarati i versamenti del sostituto

INTERESSA A

**SOCIETÀ DI CAPITALI
SOCIETÀ DI PERSONE
IMPRENDITORI INDIVIDUALI
PROFESSIONISTI
PERSONE FISICHE**

Certificazione Unica

In data **17 gennaio 2023** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e relative istruzioni della **Certificazione Unica CU 2023**, con la quale i sostituti di imposta dovranno attestare, per ogni singolo percipiente, l'**ammontare complessivo corrisposto** e le **ritenute operate** sui seguenti redditi nell'anno 2022:

- **redditi di lavoro dipendente e assimilati** ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- **redditi di lavoro autonomo**;
- **provvigioni** per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di **agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o da vendita a domicilio**;
- alcune tipologie di **redditi diversi** (es. **compensi per lavoro autonomo occasionale** o corrispettivi da **locazioni brevi**);
- **i corrispettivi per contratti di appalto a favore dei condomini con la ritenuta dell'art. 25-ter del D.P.R. 600/73.**

A tal scopo il sostituto d'imposta deve entro il **16 marzo 2023**:

- **inviare la CU in via telematica direttamente o tramite intermediario, all'Agenzia delle Entrate**;
- **rilasciare una copia della CU al percipiente.**

Come ogni anno è possibile per i sostituti d'imposta **suddividere** il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, **anche tramite diversi intermediari.**

Nel caso in cui la CU:

- contenga solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
- ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

si può inviare esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate (es. CU-dipendenti o CU-autonomi/altri redditi).

Si ricorda che anche i compensi erogati a soggetti forfettari di cui alla L. 190/2014 e successive modificazioni sono soggetti a obbligo di certificazione da parte dei sostituti.

Contenuto CU

In linea generale ogni CU si compone di:

- **Frontespizio:** contiene le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica.
- **Singole Certificazioni:** contengono i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e nonché alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Per una corretta compilazione si prega di far riferimento alla tabella delle tipologie reddituali, allegate alle **istruzioni disponibili per il 2023** (disponibili qui sul sito dell'Agenzia delle Entrate)

Sanzioni

In tema di sanzioni, il D.P.R. 322/1998, come modificato dal D.lgs. 158/2015 stabilisce che per **ogni certificazione omessa**, trasmessa in maniera errata o tardiva si applica la sanzione di **Euro 100**. La **sanzione massima** è in ogni caso **Euro 50.000** per ogni sostituto d'imposta. Se la certificazione è correttamente inviata entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione **è ridotta a un terzo con un massimo di Euro 20.000.**

Certificazione utili percepiti (CUPE)

E' stato approvato anche il **nuovo modello di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati**, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate (c.d. **CUPE**) da utilizzare per la certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti **Sono esclusi da questa certificazione gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (es. 26%).**

Quindi, in caso di erogazione di somme di tale natura (ad es. **dividendi da società di capitali**) **nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022**, se non già assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, la società deve rilasciare ai percipienti la CUPE entro il **16 marzo 2023 senza invio telematico all'Agenzia delle Entrate.**

Modello 770 2023

In data 27 gennaio 2023 è stato approvato anche il **nuovo modello 770 2023** per la dichiarazione dei sostituti d'imposta. In merito, è stata confermata la presenza di **5 parti** relative alle diverse tipologie di reddito erogate dal sostituto d'imposta (da indicare in frontespizio nel caso di compilazione di ciascuna):

- **Dipendente**, per le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- **Autonomo**, per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- **Capitale**, per le ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale;
- **Locazioni brevi**, qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi (ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017 a carico di immobiliari e i gestori di portali online);
- **Altre ritenute**, qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e nell'ambito di procedure espropriative.

Con la stessa logica della CU, l'invio di ciascuna parte può avvenire **distintamente** (con diversi flussi da parte di **intermediari anche diversi**) tenuto conto che è previsto per ciascun sostituto di imposta un **massimo di tre flussi, che devono ricomprendere le cinque tipologie di ritenute sopra indicate, se presenti.**

d esempio, nel caso di un sostituto d'imposta che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo ed anche locazioni brevi, il modello 770/2023 può essere inviato con due flussi, comprendenti il primo, la parte "Dipendente", il secondo, le parti "Autonomo" e "Locazioni brevi".

Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio e ai relativi quadri ST, SV, SX, con indicazione nel frontespizio nella sezione "Redazione della dichiarazione" delle parti che costituiscono il singolo flusso, unitamente all'indicazione del codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali.

Il termine di presentazione del Modello 770/2023, in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti di imposta o relativi intermediari è fissato al 31 ottobre 2023.

Si segnala che vige l'obbligo di presentazione del 770 anche da parte dei soggetti rientranti nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, in quanto l'art. 6 del DL 34/2019 aveva esteso dall'anno scorso anche a tali soggetti l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Istruzioni operative

I Clienti che intendono avvalersi dello Studio per la trasmissione telematica della Certificazione Unica e successivamente Modello 770 2023, relativamente alle parti redditi da autonomo, capitale e diversi, devono far pervenire entro il 13 marzo 2023:

- copia fatture, comprese le prestazioni occasionali e nel regime dei minimi di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011 o forfetario ex L. 190/2015 e succ. mod.;
- dettaglio dividendi nel 2022 erogati,
- modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute

Per maggiori informazioni:

segreteria@cctstudio.it 045 8051611

Tutte le news sono disponibili online sul nostro sito:

www.cctstudio.it

